



Ordine degli  
Avvocati di Pavia

### **ESTRATTO DEL VERBALE DI ADUNANZA 3 APRILE 2023 N. 06**

**Sono presenti, ritualmente convocati, gli avv.ti:**

Maria Pistorio	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
Francesco Giambelluca	<b>Segretario</b>	<b>Presente</b>
Mariarosa Carisano	<b>Tesoriere</b>	<b>Presente</b>

**e i Consiglieri Avv.ti:**

Anna Cicala	Presente
Alessandro Cignoli	Presente
Elena Federici	Collegata mediante Teams
Graziano Lissandrin	Presente
Mariella Magnani	<b>Assente</b>
Antonio Mariotti	Presente
Federico Molendini	<b>Assente</b>
Luigi Ottobrini	Collegato mediante Teams
Marcello Ravetta	Presente
Orietta Stella	Presente

Assenti giustificati: avv. prof. Mariella Magnani.

...OMISSIS...

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, nell'adunanza del 3 aprile 2023,

#### **PREMESSO CHE**

- l'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. nel testo risultante dalla novella di cui al d.lgs. 149/2022 prevede la formazione di professionisti che intendano svolgere incarichi di delegato alla vendita e custode giudiziario;
- il novellato art. 179 *ter*, comma 5°, disp. att. c.p.c. prevede che i professionisti, ai fini dell'iscrizione, debbano:

*“a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia*

*stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;*

*b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;*

*c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private”;*

- i requisiti di cui alle lettere b) e c) non sono allo stato pienamente raggiungibili, con la conseguenza che gli avvocati, privi dei requisiti di cui alla lettera a), in particolar modo i giovani, resterebbero esclusi dalla possibilità di iscriversi all'elenco per il primo popolamento, con una disparità di trattamento giustificata solo in forza dell'anticipata entrata in vigore della riforma;

- la previsione della cadenza triennale dell'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 179 *ter* citato comporta un grave pregiudizio per coloro che conseguono i requisiti successivamente al termine del primo popolamento;

- pertanto, appare auspicabile che - in relazione a tale profilo - possa essere accolto l'orientamento già adottato da alcuni Tribunali (p. es. dal Tribunale di Milano che, nella circolare del 29 marzo 2023, ha previsto un aggiornamento semestrale dell'elenco con l'inserimento dei professionisti che ne facciano richiesta);

- altro elemento di criticità dell'iscrizione è rappresentato dal criterio di collegamento costituito dalla residenza del professionista nel circondario del Tribunale presso cui è tenuto l'elenco: l'indicazione della residenza anagrafica, intesa quale dimora abituale, non ha alcuna attinenza con il luogo di esercizio abituale dell'attività professionale;

- pertanto, tale criterio di collegamento deve essere interpretato nel senso di residenza/domicilio professionale, e ciò in conformità ai principi costituzionali e in coerenza con la sovraordinata normativa europea, che prevede la libera circolazione dei professionisti nell'intero territorio UE, nonché con l'ordinamento italiano che consente il libero esercizio della professione in tutto il territorio nazionale;

- una diversa interpretazione determinerebbe un'ulteriore riduzione del numero dei professionisti nominandi delegati alla vendita e/o custodi giudiziari;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'anticipazione dell'entrata in vigore della riforma determina i molteplici profili di criticità sopra esposti e ritenuta la necessità di adottare misure urgenti e indifferibili, atte a superare le suindicate problematiche e volte a consentire il pieno rispetto delle pari opportunità tra i professionisti;

- i suddetti gravi profili di criticità, determinando una pesante riduzione dei soggetti da inserirsi nelle liste predette, comporterebbero altresì la violazione della *ratio* oltre che del disposto dell'art. 179-quater, comma 1, disp. att. c.p.c. in base al quale *“Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179-ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici”*

**tutto ciò premesso,**

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**delibera**

- di richiedere al Ministro della Giustizia di affrontare la questione in via di urgenza, assumendo ogni opportuno intervento normativo idoneo a modificare e/o a dare interpretazione autentica, anche mediante circolari, delle disposizioni dell'art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. in senso conforme a quanto esposto in premessa, prevenendo la proroga della validità degli elenchi già formati prima della riforma ed un aggiornamento semestrale degli elenchi;

- di invitare la Scuola Superiore della Magistratura a definire e adottare al più presto le linee guida per consentire l'attivazione dei corsi abilitanti all'iscrizione nell'elenco;

- di invitare le rappresentanze nazionali dell'avvocatura e in particolare l'Ill.mo Consiglio Nazionale Forense ad assumere ogni ulteriore iniziativa necessaria o anche solo opportuna al superamento delle suddette criticità;

- di trasmettere la presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Scuola Superiore della Magistratura, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

In Pavia, li 07/04/2023

La Presidente  
avv. Maria Pistorio

il Segretario  
avv. Francesco Giambelluca